

Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle



N. 35/19 del registro concessioni

N. 58/19 del repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: la domanda in data 18 ottobre 2018 avanzata dalla ditta **La Lanterna di Macaluso Cinzia**;
Accertato: che, in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 8 del 22.02.2019, nell'Albo Pretorio del Comune di Termini Imerese e nel sito web di questa Autorità, non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

Visto: il D.M. 23 luglio 2007 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Vista: la nota prot. n. 158850 del 30.10.2019 con la quale questo Ente ha chiesto alla Banca Dati nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della ditta La Lanterna di Macaluso Cinzia, ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo di intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni, stipulato in data 13 ottobre 2008 tra questa Autorità e la Prefettura;

Visto: il deposito cauzionale di € 13.000,00 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla ditta La Lanterna di Macaluso Cinzia a mezzo di polizza fideiussoria n. 158116274 emessa dalla società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.;

Visto: l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;

Viste: le precedenti licenze di concessione demaniali marittime n. 25/2015 del 20 maggio 2015 e n. 14/18 (licenza suppletiva) del 19 aprile 2018

CONCEDE

alla ditta individuale **La Lanterna di Macaluso Cinzia**, legalmente rappresentata dalla Sig.ra

[Redacted name]

con sede in **Termini Imerese - Via** [redacted]
codice fiscale n. [redacted]
di occupare **una zona demaniale marittima**
di metri quadrati: coperti **346,71**; scoperti **40,87 (superficie complessiva mq. 387,58)**
situata nel **Comune di Termini Imerese**

e precisamente nel litorale nord del porto di Termini Imerese
allo scopo di **mantenere un locale (mq 163,58) adibito a bar/ristorante/pizzeria, una struttura modulare prefabbricata coperta di facile rimozione della superficie di mq 88,00 (mt 14,00 x mt 6,30) per la posa di tavoli e sedie, un prefabbricato in legno della superficie di mq 12,00 (mt 4,00 x mt 3,00) adibito a deposito di arredi e merci, un'area scoperta di mq 6,00, una pedana in legno (mt 12,50 x mt 6,65 x mt 0,15 h) su cui poggiare dei tavoli e delle sedie, nonché 3 ombrelloni di forma rettangolare (mt 4,00 x mt 3,00 x mt 2,80 h) per realizzare una zona d'ombra, e di delimitare, su tre lati, la medesima area con dei paletti in legno con altezza di 1,00 mt circa, raccordati attraverso dei cordoni**
e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di **€ 10.425,50**, di cui **€ 5.212,75 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2019 ed € 5.212,75 a titolo di canone demaniale provvisorio relativo all'anno 2020**, secondo il dettaglio più avanti specificato.


La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi **24** a decorrere dal **01/01/2019** terminando col **31/12/2020**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema Portuale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via [redacted]

A.d.S.P. del Mare r



Autorità di Sistema Portuale di Sicilia

amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa Autorità e in quello del Comune di Termini Imerese.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione, che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione, ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa Autorità potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A.d.S.P. acquisire allo Stato, senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorità, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questo Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questo Ente da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti

in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- Ⓐ Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'A.d.S.P., ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;
- Ⓐ il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- Ⓐ il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- Ⓐ il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione in merito al titolare/legale rappresentante della ditta individuale ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- Ⓐ il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorità e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorità ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorità vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- Ⓐ il concessionario è tenuto a pagare sull'area demaniale in concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposta (già I.M.U.) al Comune competente;
- il concessionario è tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa Autorità, giusta decreto n. 230 del 29 dicembre 2009 di questo Ente, e successive modificazioni e integrazioni;

- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformità alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte a questa Autorità le relative "Dichiarazioni di conformità";
- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dell'area demaniale marittima oggetto della presente licenza il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali limitrofi;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione del vigente Piano Regolatore del Porto di Termini Imerese l'area concessa dovrà essere lasciata libera da ogni cosa/materiale a semplice richiesta di questo Ente, senza nulla pretendere nei confronti di questa Autorità di Sistema Portuale;
- nessuna struttura fissa o amovibile potrà essere posizionata in appoggio al muro di confine della sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese;
- nessuna struttura anche di facile rimozione potrà superare l'altezza del predetto muro di confine in modo tale da non ostruire in alcun modo la visuale percepita dall'interno della sede del predetto Ufficio Circondariale;
- in caso di esigenze dello stesso Ufficio Circondariale inerenti interventi di manutenzione al muro di confine ed ai pertinenti sistemi di sicurezza anti-intrusione, ovvero per qualsiasi altra necessità connessa con ragioni di sicurezza della sede, il concessionario dovrà provvedere all'immediato sgombero dell'area sino al termine delle esigenze;
- non potrà essere chiusa permanentemente l'area sulla quale sono collocate la pedana con i tavoli e le sedie e gli ombrelloni;
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessità, di autorizzare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nell'area assentita in [redacted];
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi [redacted] vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D.L. n. 81/2008 e s.m.i.);
- la collocazione di tutti gli arredi non dovrà comportare l'esecuzione di alcuna opera fissa o muraria e pertanto gli elementi degli stessi arredi dovranno essere semplicemente appoggiati sull'area di sedime e tali da essere classificati "di facile rimozione" secondo quanto previsto nella circolare n.53 del 18 luglio 1992 dell'ex Ministero della Marina Mercantile e della successiva circolare n.271/91;
- il concessionario è obbligato a munirsi del certificato di prevenzione incendi e di quello igienico sanitario ed una copia dei citati certificati dovrà essere prodotta a questa Autorità;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, in relazione alle attività esercitate sui beni demaniali concessi;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questo Ente, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.RI" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione,



Regione Siciliana
Ufficio Circondariale Marittimo
Termini Imerese

mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;

- il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità, riferite al periodo di validità della presente licenza;

- il concessionario dichiara di aver preso visione del Protocollo d'Intesa per la promozione e lo sviluppo dell'occupazione nel Comune di Termini Imerese stipulato in data 5 luglio 2010 tra l'A.d.S.P. e il citato Comune, volto a privilegiare, laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà di impresa e concorrenza, l'occupazione nel territorio termitano attraverso l'eventuale reperimento in loco di maestranze e manodopera;

- per l'anno 2020 il canone annuo provvisorio di € 5.212,75, aggiornato in base al tasso di inflazione programmato, dovrà essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'Ente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 4 della legge n. 494/1993 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400/1993;

Avendo il concessionario già pagato il canone per l'anno 2019, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P n. 2131 del 04/06/2019, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **Termini Imerese - Via Lungomolo C. Colombo, s.n.c.**

Palermo, addì 11 giugno 2019

Avv. Emilia Caputo

Il Concessionario

La Lanterna di Macaluso Cinzia

I Testimoni

Adsp IL PRESIDENTE

Masqualino Monti

Il Responsabile procedimento
Avv. Carmine Rebello



Adsp Mare di Sicilia Occidentale

71007, 2019 4841 3

352,51 TRECENTO CINQUANTADUE/100

di cui 44,00 € PER
IMPOSTA DI BOLLO

Handwritten signature and stamp area.